

Allegato A
alla delibera dell' Assemblea Straordinaria dei soci
Vercelli del 12 giugno 2020



Statuto dell'Organizzazione di Volontariato
"ORA LAB ORA"

Art.1 Costituzione-Denominazione-Sede

1. È costituita conformemente alla carta costituzionale e al D.Lgs n° 117 del 3 luglio 2017 e S.M.I., l' Organizzazione di Volontariato "ORA-LAB-ORA" ODV, siglabile "Ora-Lab-Ora ODV"
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata con dall'acronimo ETS (ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Vercelli. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 16

Art. 2 Scopi e Finalità

1. L'ODV è apolitica, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, si prefigge i seguenti scopi con le seguenti modalità:
dare una risposta al disagio sociale e psicologico delle persone che si trovano in difficoltà per aver smarrito il "senso e la dignità di una vita piena" nell' interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale. Fornire risposte concrete alle persone e alle famiglie che si trovino in situazione di temporanea difficoltà a causa di condizioni di particolari criticità economiche (perdita di lavoro oppure , necessità di intraprendere un percorso di integrazione e di raggiungimento di autonomia economica nel caso si tratti di immigrati con cui avviare un percorso di scambio interculturale contribuendo a migliorare la possibilità di integrazione) ridando loro dignità e speranza attraverso il soddisfacimento dei bisogni più profondi sia di carattere psicologico ed umano che di carattere economico e relazionale.
La risposta al disagio delle persone avviene attraverso la vicinanza e l'ascolto, la condivisione della situazione di difficoltà contingente , attraverso i valori cristiani ed evangelici propri del concetto di "Prossimo" e di prossimità, in modo semplice, familiare. I metodi individuati passeranno anche attraverso concrete azioni di inserimento nel mondo del lavoro in forma semplice ed eventualmente propedeutica ad una più completa ed intensa esperienza tramite il contatto con enti, associazioni, professionisti di volta in volta interpellati in base alle varie situazioni. In particolare, l'Associazione si propone di effettuare le proprie attività anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione, seminari, pubblicazioni a sostegno di specifici progetti di utilità sociale.
2. L' ODV realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:
 - Accoglienza "ascoltare, condividere, trovare soluzioni che possano soddisfare i bisogni"
 - Percorsi formativi
 - Percorsi di lavoro e riqualificazione
 - Creare un modello di vita comunitaria partecipata in cui la solidarietà e la sussidiarietà siano principi informatori qualunque attività venga svolta.

Art.3 Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art.5 del D. Lgs 117/2017 e s.m.i., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a. ODV opera in maniera specifica, nelle aree d'intervento:
solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale ed economica, potendo intervenire anche nelle aree della beneficenza, dello sport dilettantistico, della tutela dei diritti civili nei confronti di soggetti svantaggiati, con particolare riferimento alle persone da reinserire nel contesto sociale come soggetti attivi, ai disabili, ai malati, all'infanzia, alla terza età e ai soggetti con problematiche dovute alle dipendenze a vario titolo.
 - b. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'ODV intende svolgere:
corsi di formazione,
seminari,
pubblicazioni a sostegno di specifici progetti di utilità sociale,
colloqui gratuiti,
incontri formativi
ospitalità
attività lavorativa su progetti specifici
promozioni e diffusione culturale
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'ODV inoltre può esercitare attività diverse strumentali e secondarie ai sensi e nei limiti previsti dall'art.6 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i
5. Nel caso l'ODV eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art.13 comma 6 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari al volontario possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese vive effettivamente sostenute anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 con le modalità previste dall'art.17 D.lgs 117/2017 s.m.i.
7. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante dal lavoro dipendente e autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.
8. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art.18 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.
9. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavori autonomo o dipendente entro i limiti necessari ad assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.



Art.4 Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:
 - a. beni mobili e immobili;
 - b. donazioni, lasciti o successioni.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da

- c. contributi dei soci;
- d. contributi di privati;
- e. contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- f. contributi di organismi internazionali;
- g. donazioni o lasciti testamentari;
- h. rimborsi derivanti da convenzioni¹
- i. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 5 Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.LGS 117/2017 e s.m.i. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 Criteri di ammissioni ed esclusione

1. Possono far parte dell'ODV, in numero illimitato, tutte le persone fisiche che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. La richiesta di adesione va presentata al Presidente e il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando, nell'ultimo caso, la sua decisione.
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'ODV. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'ODV e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'ODV, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine

Art. 7 Diritti e Doveri dei soci

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - Partecipare alle assemblee.
 - Far verbalizzare le proprie opposizioni.
 - Consultare i verbali delle riunioni degli organi sociali.
 - Partecipare alle elezioni degli organi sociali ed essere eletti alle cariche sociali.
 - Recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
 - Ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in favore dell'associazione.
 - Frequentare i locali a disposizione dell'associazione.
 - Partecipare alle iniziative e alle manifestazioni organizzate dalla stessa.
2. Gli associati hanno i seguenti obblighi:
 - Svolgere la propria attività con spirito di solidarietà, in modo personale, spontaneo, diligente, gratuito e senza fine di lucro.
 - Tenere un comportamento improntato all'insegna della correttezza e buona fede.
 - Impegnarsi per il raggiungimento dello scopo dell'associazione.
 - Attenersi alle disposizioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni deliberati dall'assemblea.
 - Versare la quota sociale stabilita dall'assemblea
3. La qualifica di socio si perde per:
 - mancato pagamento della quota sociale;

- dimissioni;
- espulsione motivata da parte del Direttivo per le seguenti cause: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'AODV e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'ODV.

4. Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.
5. La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.
6. Gli aderenti dell'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di contratto di lavoro, dipendente o autonomo.
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Art 8 ORGANI ODV

1. Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:
 - Assemblea generale degli iscritti;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente;



Art. 9 Assemblea dei soci

- 1 L'Assemblea generale degli iscritti può essere Ordinaria o Straordinaria. Il consiglio deve convocare l'Assemblea Ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il 30 Aprile.
Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.
L'assemblea deve inoltre essere convocata, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
In questi casi il presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 30 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.
La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione – che non può indicare la stessa data della prima - nonché l'ordine del giorno, da inviare a ogni iscritto, anche per e-mail, almeno sette giorni prima.
- 2 L'Assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
- 3 L'Assemblea può essere sia Ordinaria che Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.
Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'Assemblea Straordinaria e sarà necessaria la seguente maggioranza favorevole: almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.
Ogni socio ha diritto a un voto. È ammessa una sola delega per ciascun socio.

Art. 10 Assemblea ordinaria dei soci

1. L'Assemblea Ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata e in particolare:
 - elezione (o sostituzione) degli organi sociali;
 - approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
 - approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
 - redazione, modifica, revoca di regolamenti interni;
 - deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso;
 - stabilire l'importo della quota sociale.la deliberazione dell'Assemblea è inappellabile.
1. Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'Assemblea Straordinaria.
2. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art 11 Assemblea straordinaria dei soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 5 membri, il numero effettivo viene determinato in sede di assemblea elettiva, questi durano in carica 1 anno e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi; nel caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
In caso di defezione per qualunque causa del numero minimo di consiglieri previsto, il Consiglio Direttivo sarà integrato sino alla scadenza naturale del mandato dal/i primo/i tra i non eletti dall'ultima Assemblea elettiva, o, in mancanza, da nuovo/i consigliere/i eletto/i dalla prima Assemblea successiva.
2. **Compiti del Consiglio Direttivo**
È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di Ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - eseguire le delibere dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il rendiconto annuale;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
 - deliberare circa l'ammissione dei soci;
 - deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'ODV o a essa affidati.
3. Il Consiglio direttivo si riunisce di norma ogni trimestre e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
5. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni di cui sopra ,avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico del Terzo Settore.

Art. 13 Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo senso.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ODV di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'assemblea; convoca l'assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente anziano.
4. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

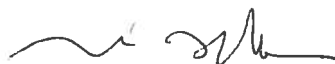
Art. 14 DURATA E SCIoglimento dell'ODV

1. La durata dell'ODV è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.
2. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il trenta aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione sette giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.
3. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'ODV.

Art. 15 NORME RESIDUALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Segretario



Il Presidente

